



Circolare CNCL del 06 luglio 2007 n° 982

Pubblicato da: il *Mon*, 9 Jul 2007.

"OGGETTO: formazione continua obbligatoria / formazione a distanza in modalità e-learning. "



[Clicca sull'icona per stampare la pagina](#)

Roma, 6 luglio 2007

Prot. n. 5715/U/24

Circolare n. 982

OGGETTO: formazione continua obbligatoria / formazione a distanza in modalità e-learning.

Questo Consiglio Nazionale ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti in merito alla reale portata degli "eventi formativi a distanza" previsti dalla lettera h) capo C del vigente "Regolamento della formazione continua obbligatoria del Consulente del lavoro per l'esercizio in qualità della professione".

Le "Modalità attuative al regolamento della formazione continua" approvate con modifiche dal Consiglio Nazionale in data 22 febbraio 2006 e decorrenti dal 1° aprile 2006, al capoverso "DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI" riconoscono validi solo gli eventi formativi i cui organizzatori (siano essi Consigli Provinciali degli Ordini o soggetti terzi) si attengano alle seguenti istruzioni:

1. 1- rilevare, in ingresso ed in uscita, le presenze dei Consulenti del lavoro partecipanti all'evento formativo;
1. 2- rilasciare apposita attestazione, debitamente sottoscritta da un responsabile dell'organizzazione, in cui, oltre ad essere indicata la durata dei lavori, venga evidenziato sommariamente il contenuto dell'evento formativo. Nessuna attestazione verrà rilasciata al Consulente del lavoro nel caso in cui egli non sia stato presente per l'intera durata di tale evento.

Come si evince l'elemento probatorio riguardo all'effettivo svolgimento della formazione (rilevazione in ingresso ed in uscita delle presenze) è attualmente l'unica ed essenziale condizione che rende valido l'evento formativo e, conseguentemente, il credito riconosciuto al professionista.

E' quindi chiaro ed evidente che gli "eventi formativi a distanza", a cui fa riferimento la lettera h) capo C del Regolamento, riguardano unicamente le video-conferenze proiettate in locali idonei che permettono di rilevare l'effettiva partecipazione all'evento da parte dei professionisti.

Un'eventuale attività formativa e-learning, ad personam, con modalità diverse da quelle sopra descritte, per essere valida ai fini della formazione continua obbligatoria dovrà necessariamente essere regolamentata da questo Consiglio Nazionale al fine di garantire uniformità su tutto il territorio nazionale, conformemente a quanto disposto dalla lettera e) art. 23 della legge 11 gennaio 1979, n.12.

Pertanto, l'apposita commissione incaricata di rivisitare l'intero Regolamento sta analizzando la possibilità, grazie all'evoluzione tecnologica, di regolamentare anche questa nuova fattispecie di metodologia didattica destinata alla formazione

individuale.

Alla luce di quanto sopra, in attesa di una coordinata ed organica revisione delle vigenti modalità attuative, non è possibile accreditare eventi formativi svolti con modalità innovative e non contemplate nell'attuale disciplina regolamentare.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)

**Questo documento è stato stampato da
<http://www.consulentidellavoro.it>**



Clicca sull'icona per stampare la pagina